Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 20 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1976. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1976. — **Società per la filatura dei cascami di seta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1976. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1976. — **A.G.A.R. - Azienda gestione alberghi ristoranti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1976. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1976. — **Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1976. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1976. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1976. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1976. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1976. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1976. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1976. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « Società commercio ferro metalli carboni - S.p.A. » sorteggiate il 3 maggio 1976. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni « Sicilferro - S.p.A. » sorteggiate il 3 maggio 1976. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **994.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 265. — Per essere iscritto alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia occorre aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, salvo disposizioni speciali riguardanti singole scuole.

I laureati alle scuole di specializzazione non saranno ammessi a sostenere gli esami di profitto del primo anno se non avranno superato gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.

Anche i laureati stranieri la cui preparazione scientifica sia ritenuta idonea dalla facoltà possono essere iscritti alle scuole stesse.

Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre aver superato dinanzi ad una commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un esame di ammissione che potrà consistere in prove scritte e/o orali, a scelta del direttore, dirette ad accertare la cultura medico-chirurgica del candidato.

Art. 267. — Su proposta motivata del direttore della scuola, il consiglio di facoltà potrà concedere abbreviazioni di corso nelle varie scuole di specializzazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e tenendo conto dei titoli, agli aspiranti che ne facciano domanda e che dimostrino di essere da almeno tre anni, assistenti effettivi o assistenti volontari di nomina rettorale o assimilabili presso una clinica o istituto universitario della stessa materia o di materie strettamente affini ovvero primari, aiuti o assistenti sempre della stessa materia o di materie strettamente affini, e per un periodo sempre non inferiore a tre anni, di ospedali regionali o provinciali salvo diverse disposizioni contenute negli articoli riguardanti le singole scuole.

Potranno inoltre essere concesse abbreviazioni di corso a coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso di diploma di specializzazione in altra disciplina o gruppo di discipline strettamente affini.

L'abbreviazione di corso non potrà in nessun caso essere concessa per le scuole di specializzazione a durata biennale e non potrà essere superiore a un anno per quelle triennali e quadriennali, nè superiore a due anni per quelle di durata maggiore, salvo quanto disposto dagli articoli 287 e 308.

Art. 268. — La frequenza della scuola di specializzazione è obbligatoria.

Non potrà essere rilasciata la firma di frequenza dal direttore della scuola agli iscritti che non abbiano frequentato per un periodo da lui giudicato sufficiente.

Mancando la firma di frequenza l'iscritto non potrà essere ammesso a sostenere gli esami speciali di quell'anno di corso, e perciò l'anno di corso dovrà essere ripetuto.

Per le scuole di specializzazione di indole clinica è obbligatorio un adeguato periodo di internato per ciascun anno.

Art. 269. — Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovrà sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una commissione di almeno tre membri.

Alla fine dell'ultimo anno di corso oltre agli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma che consisterà nella presentazione di una tesi scritta e nella discussione dinanzi ad una commissione di sette membri, nominata dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore della scuola.

Art. 270. — Il numero minimo e massimo degli iscritti alle varie scuole di specializzazione verrà fissato di anno in anno, entro il mese di giugno, dal consiglio di facoltà medico-chirurgica dietro proposta del direttore della scuola, tenendo conto delle attrezzature scientifiche e didattiche a disposizione della scuola medesima, salvo quanto eventualmente disposto negli articoli riguardanti le singole scuole, e sarà pubblicato nel manifesto che verrà affisso nell'albo dell'Università.

Art. 271. — La direzione di ciascuna scuola di specializzazione è affidata dal consiglio di facoltà ad un professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato di specifica competenza nel campo della specializzazione.

In nessun caso alla stessa persona potrà essere affidata la direzione di più di una scuola di specializzazione.

Gli incarichi d'insegnamento nelle varie scuole di specializzazione sono affidati, anno per anno dalla facoltà medico-chirurgica, dietro proposta del direttore della scuola.

Il direttore di ciascuna scuola convocherà, prima dell'inizio dei corsi, tutti i docenti della scuola stessa al fine di:

a) coordinare i programmi di insegnamento; esercitazioni ecc.;

b) stabilire gli orari delle lezioni;

c) decidere gli inviti ad eventuali conferenzieri insegnanti esterni alla facoltà, ma non facenti parte del corpo docente della scuola;

d) esaminare le eventuali richieste di abbreviazione di corso.

Art. 272. — Per le scuole di specializzazione si esigono:

a) una tassa di immatricolazione (solo al primo anno) nella misura di L. 7.000;

b) una tassa annuale d'iscrizione nella misura di L. 30.000;

c) una soprattassa annuale di esami di profitto nella misura di L. 7.000;

d) contributo clinici e di laboratorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udite le facoltà e le scuole;

e) la tassa di diploma è fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **995.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, con il quale alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zoologia;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 232, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Siena e con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Vista la proposta avanzata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena nell'adunanza del 23 ottobre 1975, perché il posto già assegnato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 928 alla cattedra di zoologia, unitamente al titolare del posto stesso, prof. Romano Dallai, venga trasferito alla cattedra di parassitologia della stessa facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Vista la proposta avanzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Siena nell'adunanza del 24 settembre 1975, intesa ad ottenere che il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica con il citato decreto ministeriale 2 luglio 1949, venga trasferito, unitamente all'attuale titolare del posto stesso, prof. Giuseppe Franchi, alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica della stessa facoltà di farmacia;

Vista la proposta avanzata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena nell'adunanza del 24 settembre 1975, intesa ad ottenere che il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene con il precitato decreto ministeriale 2 luglio 1949 venga trasferito alla cattedra di clinica dermosifilopatica della stessa facoltà medica;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 ottobre 1975, nella quale il senato accademico dell'Università di Siena ha approvato le deliberazioni adottate dalle predette facoltà;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche delle cattedre interessate;

Ritenuto che i nominati assistenti professori Dallai e Franchi hanno espresso l'assenso al proprio trasferimento presso le cattedre suindicate;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette cattedre;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito alla cattedra di parassitologia della stessa facoltà.

Dalla medesima data del 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Siena con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 232, è attribuito alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica della stessa facoltà.

Sempre dalla medesima data del 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con decreto ministeriale 2 luglio 1949 succitato è attribuito alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà medesima.

Il prof. Romano Dallai, attuale titolare dell'anzidetto posto di assistente di zoologia, ed il prof. Giuseppe Franchi, attuale titolare del predetto posto di assistente di chimica farmaceutica e tossicologica, sono trasferiti, con il proprio consenso, rispettivamente al posto di assistente di parassitologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed al posto di assistente

di tecnica e legislazione farmaceutica della facoltà di farmacia dell'Università di Siena, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 1

LEGGE 8 aprile 1976, n. **278.**
Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale e in attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione, i comuni possono deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui, esercitando il potere di organizzazione secondo princìpi di ampio decentramento.

Art. 2.

Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio circoscrizionale;

b) il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unità del comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Art. 3.

I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano conferito ai consigli stessi i poteri consultivi e deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 e che abbiano una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti.

A prescindere dal numero degli abitanti del comune, nelle frazioni i consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ove il regolamento comunale lo preveda e siano conferiti i poteri di cui al primo comma.

I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni abbiano conferito soltanto poteri consultivi previsti dal successivo articolo 12, sono eletti dal consiglio comunale secondo le norme e le procedure stabilite con il regolamento previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

2) le modalità per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale;

3) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune;

4) le modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione;

5) le modalità attraverso le quali i consigli di circoscrizione possono ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti e aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 5.

Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.

I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

Per la indizione delle elezioni si applica il disposto di cui all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 6.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali con popolazione con oltre 5.000 abitanti.

Art. 7.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere corcoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 8.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero dei sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, intendendosi sostituita alla parola « comune » la parola « circoscrizione ».

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Art. 9.

L'elettore può esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è fino a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 10.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Ai fini del riparto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad un lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti.

Art. 11.

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per la elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

Art. 12.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta della amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio comunale.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio: questo in particolare va reso:

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonchè sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio circoscrizionale può inoltre essere affidata la gestione contabile di fondi economali per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 13.

Nei comuni e nelle frazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento può delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La gestione dei beni relativi a detti servizi può essere affidata direttamente al consiglio della circoscrizione, che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo articolo 16.

La delega nelle materie di cui al primo comma è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanzati nel bilancio.

Art. 14.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro termini fissati dal regolamento stesso, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Art. 15.

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 16.

In ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto.

Il personale addetto agli uffici di cui al precedente comma deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 17.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

Art. 18.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 19.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto, o, quando vi sia interessata la regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

Art. 20.

Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni in cui l'elezione dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, le elezioni hanno luogo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

Nei comuni in cui non si fa ricorso al suffragio diretto, il consiglio comunale provvede alla elezione dei consigli di circoscrizione entro novanta giorni dall'approvazione del relativo regolamento, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ALLEGATO A

NOTA. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto da apposita grafatura.

Se le liste superano il numero di dodici, saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.

ALLEGATO B

COMUNE DI ....

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DI ....

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 19..........

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

....

timbro

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **279.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Paularo, e di S. Martino, in Arta Terme.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° maggio 1974, integrato con dichiarazione del 5 successivo, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, nelle frazioni Trelli e Chiaulis del comune di Paularo (Udine), e di S. Martino, in frazione Rivalpo del comune di Arta Terme (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **280.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.V. di Loreto, in Roncofreddo.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B. V. di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **281.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, in Clusone.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, in frazione Fiorine del comune di Clusone (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **282.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale della Vergine Immacolata, in Corato.

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani, Nazareth e Barletta 23 maggio 1974, integrato con dichiarazione del 28 maggio successivo, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale della Vergine Immacolata, in Corato (Bari), nella chiesa di S. Gerardo, nello stesso comune, ed all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Domenico.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **283.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santissima Annunziata, in Alpignano.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 5 agosto 1972, integrato con postilla aggiuntiva 30 aprile 1975 e dichiarazione 6 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della Santissima Annunziata, in Alpignano (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **284.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Lucia, in Loro Ciuffenna.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, del decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in frazione Faeto del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), e di S. Lucia, in frazione Protovalle dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **285.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e dei SS. Biagio e Cristoforo, in Subbiano.

N. 285. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in frazione Falciano del comune di Subbiano (Arezzo), e dei SS. Biagio e Cristoforo, in frazione Savorgnano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **286.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto convitto « San Paolo », in Rieti.

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto convitto « San Paolo » delle maestre pie Venerini, in Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **287**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Mamante, in Subbiano, e dei SS. Egidio e Vitale, in Castel Focognano.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Mamante, in località S. Mama del comune di Subbiano (Arezzo), e dei SS. Egidio e Vitale, in frazione Zenna del comune di Castel Facognano (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **288**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Arzachena.

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ampurias e Tempio 2 marzo 1970, integrato con quattro dichiarazioni una del 9 successivo, due del 10 maggio 1973 e altra del 25 febbraio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in località Cannigione del comune di Arzachena (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **289**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Lavitrano », in Forio d'Ischia.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Lavitrano », in Forio d'Ischia (Napoli), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **290**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'istituto delle suore poverelle, in Bergamo.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle suore poverelle detto anche istituto Palazzolo », in Bergamo, assunta dall'istituto delle suore poverelle.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **291**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento a Roma della sede della fondazione « Opera Mater Ecclesiae », in Latina.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il trasferimento della sede della fondazione « Opera Mater Ecclesiae » da Latina a Roma, disposto con provvedimenti del cardinale vicario di Roma 6 maggio 1975 e dell'ordinario diocesano di Terracina-Latina, Priverno e Sezze 21 maggio 1975.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **292**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Convitto salesiano San Luigi », in Gorizia, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Convitto salesiano San Luigi », in Gorizia. Il convitto anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'oratorio salesiano San Giovanni Bosco, in Trieste, con atto 18 otttobre 1974, n. 17595 di repertorio, a rogito dott. Marino Broli, notanio in Conegliano (Treviso), consistente in un complesso immobiliare, adibito a sede e ad uso diretto dell'ente, sito parte in Gorizia e parte in Santo Stefano di Cadore (Belluno), località Val Disdende, descritto e valutato in L. 335.000.000 nella perizia giurata 28 settembre-12 ottobre 1974 del geom. Ivo Fontanini.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 104

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei proprietari di fabbricato, di Milano e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei proprietari di fabbricato, di Milano e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei proprietari di fabbricato, di Milano e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 20.020 mensili;
alloggio: L. 4.524 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5311)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Arezzo e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Arezzo e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Arezzo e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 10.010 mensili;
alloggio: L. 2.600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, luce e riscaldamento) ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Milano e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, luce e riscaldamento) al personale dipendente da proprietari di fabbricato di Milano e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, luce e riscaldamento) ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Milano e provincia è determinato, con decorrenza dal 1° luglio 1975, come segue:

alloggio, luce e riscaldamento: L. 14.508 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5312)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende esercenti attività di natura commerciale e dai professionisti e artisti di Alessandria e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende esercenti attività di natura commerciale e dai professionisti e artisti di Alessandria e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende esercenti attività di natura commerciale e dai professionisti e artisti di Alessandria e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 9.022 mensili per un pasto al giorno; Lire 18.018 mensili per due pasti al giorno;

alloggio: L. 9.022 mensili; L. 27.014 mensili per vitto e alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5310)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende alberghiere e comunità in genere, nonché di tutte le altre categorie, operanti in Benevento e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende alberghiere e comunità in genere, nonchè di tutte le altre categorie, operanti in Benevento e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende alberghiere e comunità in genere, nonchè di tutte le altre categorie, operanti in Benevento e provincia è determinato come segue:

Aziende alberghiere e comunità in genere:

vitto: L. 11.518 mensili;
alloggio: L. 3.016 mensili.

Portieri:

alloggio, luce e riscaldamento: L. 7.020 mensili.

Tutte le altre categorie:

vitto: L. 12.506 mensili;
alloggio: L. 3.016 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Foggia e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Foggia e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Foggia e provincia è determinato come segue:

alloggio (non compreso in esso i locali destinati a portineria): L. 8.500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5335)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali di Pavia e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali di Pavia e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali di Pavia e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 15.000 mensili;
alloggio: L. 5.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore dell'alloggio (comprensivo di luce, acqua e riscaldamento) concesso ai custodi e portieri dipendenti da aziende industriali ed artigiane di Alessandria e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti del valore dell'alloggio concesso ai custodi e portieri dipendenti da aziende industriali ed artigiane di Alessandria e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore dell'alloggio (comprensivo di luce, acqua e riscaldamento) concesso ai custodi e portieri dipendenti da aziende industriali ed artigiane di Alessandria e provincia è determinato come segue:

L. 9.022 mensili - alloggio (comprensivo di luce, acqua e riscaldamento).

Art. 2.

Il presente decreto entra un vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5313)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi sostitutivi somministrati al personale delle aziende industriali e delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali e dai proprietari di fabbricato operanti in Viterbo e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi sostitutivi somministrati al personale delle aziende industriali e delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali e dai proprietari di fabbricato operanti in Viterbo e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi sostitutivi somministrati al personale delle aziende industriali e delle prestazioni in natura corrisposte al personale di-

pendente dalle aziende commerciali e dai proprietari di fabbricato operanti in Viterbo e provincia è determinato come segue:

a) *Aziende industriali*:
mensa: 1° piatto L. 100; 2° piatto L. 200;
alloggio: L. 3000 mensili;

b) *Aziende commerciali e professionisti ed artisti*:
vitto: due pasti L. 11.180 mensili (per 26 giorni); un pasto L. 5.590 mensili (per 26 giorni);
alloggio: L. 2.000 mensili;

c) *Proprietari di fabbricato*:
alloggio (compresi luce, riscaldamento e acqua): L. 6.250 mensili (rapportabili a 26 giornate).

Art. 2.

Il presente decreto entra un vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5321)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, commerciali e proprietari di fabbricati della provincia di Taranto ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, commerciali e proprietari di fabbricati della provincia di Taranto;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, commerciali e proprietari di fabbricati della provincia di Taranto è determinato come segue:

Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali:
vitto: L. 15.080 mensili per due pasti; L. 7.540 mensili per un pasto;
alloggio: L. 6.110 mensili.

Portieri dipendenti da proprietari di fabbricati:
alloggio: L. 9.100 mensili (compresa luce ed acqua).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5314)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta, con esclusione dei proprietari di fabbricato, ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta, con esclusione dei proprietari di fabbricato;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta, con esclusione dei proprietari di fabbricato, è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1975, come segue:

vitto: L. 18.200 mensili; L. 700 giornaliere;
alloggio: L. 3.250 mensili; L. 125 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5341)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Pisa e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Pisa e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Pisa e provincia è determinato, con decorrenza 1° maggio 1975, come segue:

vitto: L. 17.004 mensili;
alloggio: L. 3.016 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5343)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Pescara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea e permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Pescara;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Pescara è determinato come segue:

vitto: L. 6.000 mensili per un pasto giornaliero (con ragguaglio a giornata sulla base del rapporto di 1 : 26); L. 15.000 mensili per due pasti giornalieri (con ragguaglio a giornata sulla base del rapporto di 1 : 26);

alloggio: L. 3.000 mensili (con ragguaglio a giornata col rapporto di 1 : 26).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie (con esclusione dei proprietari di fabbricato) di Forlì e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie (con esclusione dei proprietari di fabbricato) di Forlì e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per

i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie (con esclusione dei proprietari di fabbricato) di Forlì e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 560 giornaliere; L. 14.560 mensili;
alloggio: L. 95 giornaliere; L. 2.470 mensili;
mensa e generi in natura corrispondenti: L. 85 giornaliere (a prescindere dal numero dei piatti e dal genere degli alimenti consumati nella mensa).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali di Genova e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali di Genova e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali di Genova e provincia è determinato, con decorrenza 1° agosto 1975, come segue:

vitto: L. 17.524 mensili;
alloggio: L. 4.524 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5342)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Chieti e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Chieti e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Chieti e provincia è determinato come segue:

vitto: L. 6.006 mensili per un pasto; L. 11.024 mensili per due pasti;
alloggio: L. 4.004 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5316)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti in Avellino e provincia è determinato come segue:

primo piatto: L. 150;
secondo piatto: L. 150;
pasto con due piatti: L. 300.

Art. 2.

Il presente decreto entra un vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5319)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente da aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia è determinato come segue:

L. 200 per pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Forlì e provincia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura (alloggio, riscaldamento, luce ed acqua) ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Forlì e provincia;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti da proprietari di fabbricato di Forlì e provincia è determinato, con decorrenza 1° giugno 1974, come segue:

alloggio: L. 8.060 mensili;
riscaldamento: L. 4.030 mensili;
luce: L. 806 mensili;
acqua: L. 416 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Massa Carrara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Massa Carrara;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Massa Carrara è determinato come segue:

L. 120 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5330)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione di quelle agricole e dei dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri), operanti nella provincia di Piacenza ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione di quelle agricole e dei dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri), operanti nella provincia di Piacenza;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione di quelle agricole e dei dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri), operanti nella provincia di Piacenza è determinato come segue:

vitto: L. 7.540 mensili per un pasto al giorno; lire 15.080 mensili per due pasti al giorno;

alloggio: L. 2.990 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Imperia (esclusi i proprietari di fabbricato) ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto di dover rideterminare in considerazione dei prezzi locali il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Imperia (esclusi i proprietari di fabbricato);

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i

casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Imperia (esclusi i proprietari di fabbricato) è determinato come segue:

vitto: L. 15.000 mensili (L. 7.500 per un pasto);

alloggio: L. 6.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra un vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(5317)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - grandinate dell'8, 26 maggio, 12 luglio, 29 agosto 1975.

Pescara - grandinate dell'8, 23, 24, 26 maggio, 13 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 dela citata legge 25 maggio 1970, numero 364:

Chieti - grandinata del 29 agosto 1975:

comune di Atessa per i fogli di mappa numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 21, 32, 33 tutti per intero;

comune di Cupello per i fogli di mappa numeri 18, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

comune di Lentella per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5.

Pescara - grandinata del 13 agosto 1975:

comune di Moscufo per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 tutti per intero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5593)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Asti, Battipaglia, Borgosesia, Brindisi, Casalmaggiore, Clusone, Codogno, Crotone, Jesi, Lanzo Torinese, Lecco, Montecatini, Palmi, Pavia, Rapallo, Sassari, Tivoli, Treviso, Teramo e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione delle tariffe telefoniche interurbane;

Visti i piani tecnici dei distretti di Asti, Battipaglia, Borgosesia, Brindisi, Casalmaggiore, Clusone, Codogno, Crotone, Jesi, Lanzo Torinese, Lecco, Montecatini, Palmi, Pavia, Rapallo, Sassari, Tivoli, Treviso, Teramo, presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 492ª adunanza tenuta il 18 febbraio 1975;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1367ª adunanza del 16 gennaio 1976;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nel parere espresso nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Asti, Battipaglia, Borgosesia, Brindisi, Casalmaggiore, Clusone, Codogno, Crotone, Jesi, Lanzo Torinese, Lecco, Montecatini, Palmi, Pavia, Rapallo, Sassari, Tivoli, Treviso, Teramo, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di Asti

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Asti	1. Asti	1. Asti
		2. Antignano
		3. Azzano d'Asti
		4. Castagnole Monferrato
		5. Castell'Alfero
		6. Celle Enomondo
		7. Mongardino
		8. Portacomaro
		9. Revigliasco di Asti
		10. Scurzolengo
	2. Baldichieri di Asti	11. Baldichieri di Asti
		12. Castellero
		13. Cortandone
		14. Monale
		15. Tigliole
	3. Castello di Annone	16. Castello di Annone
		17. Cerro Tanaro
		18. Rocca d'Arazzo
	4. Montemagno	19. Montemagno
	5. Refrancore	20. Refrancore
	6. Rocchetta Tanaro	21. Rocchetta Tanaro
	7. Settime	22. Settime
		23. Cinaglio
	8. Viarigi	24. Viarigi
2. Canelli	1. Canelli	1. Canelli
		2. Calosso
		3. Camo
		4. Cassinasco
		5. Castiglione Tinella
		6. Moasca
		7. San Marzano Oliveto
		8. Santo Stefano Belbo
	2. Castagnole delle Lanze	9. Castagnole delle Lanze
		10. Coazzolo
	3. Cossano Belbo	11. Cossano Belbo
		12. Rocchetta Belbo
	4. Mango	13. Mango
3. Moncalvo	1. Moncalvo	1. Moncalvo
		2. Alfiano Natta
		3. Calliano
		4. Casorzo
		5. Castelletto Merli
		6. Grana
		7. Grazzano Badoglio
		8. Odalengo Piccolo
		9. Penango
		10. Ponzano Monferrato
4. Montechiaro di Asti	1. Montechiaro di Asti	1. Montechiaro di Asti
		2. Camerano Casasco
		3. Capriglio
		4. Cerreto d'Asti
		5. Chiusano d'Asti
		6. Colcavagno
		7. Corsione
		8. Cortanze
		9. Cortazzone
		10. Cossombrato
		11. Cunico
		12. Frinco
		13. Montafia
		14. Montiglio
		15. Murisengo
		16. Passerano Marmorito
		17. Pica
		18 Piovà Massaia
		19. Robella
		20. Scandeluzza
		21. Soglio
		22. Tonco
		23. Viale d'Asti
		24. Villadeati
		25. Villa San Secondo
	2. Cocconato	26. Cocconato
		27. Aramengo
		28. Moransengo
		29. Tonengo
5. Montegrosso di Asti	1. Montegrosso di Asti	1. Montegrosso di Asti
		2. Agliano
		3. Belveglio
		4. Castelnuovo Calcea
		5. Costigliole di Asti
		6. Isola d'Asti
		7. Mombercelli
		8. Montaldo Scarampi
		9. Vigliano d'Asti
		10. Vinchio
6. Nizza Monferrato	1. Nizza Monferrato	1. Nizza Monferrato
		2. Bruno
		3. Calamandrana
		4. Castel Boglione
		5. Castelletto Molina
		6. Castelnuovo Belbo
		7. Castel Rocchero
		8. Cortiglione
		9. Fontanile
		10. Incisa Scapaccino
		11. Maranzana
		12. Mombaruzzo
		13. Montabone
		14. Quaranti

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		15. Rocchetta Palafea 16. Vaglio Serra
7. San Damiano di Asti	1. San Damiano di Asti	1. San Damiano di Asti 2. Cisterna d'Asti 3. San Martino Alfieri
8. Villafranca di Asti	1. Villafranca di Asti	1. Villafranca di Asti 2. Cantarana 3. Cellarengo 4. Dusino San Michele 5. Ferrere 6. Maretto 7. Roatto 8. San Paolo Solbrito 9. Valfenera 10. Villanova d'Asti

Distretto di Battipaglia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Battipaglia . .	1. Battipaglia . .	1. Battipaglia 2. Eboli 3. Olevano sul Tusciano Località Pagliarone (area del comune di Montecorvino Pugliano) Località Corvinia (area del comune di Pontecagnano Faiano) Località Bellizzi (frazione del comune di Montecorvino Rovella) Località Persano (area del comune di Serre)
	2. Campagna . . .	4. Campagna
2. Albanella . . .	1. Albanella . . .	1. Albanella 2. Altavilla Silentina
3. Buccino	1. Buccino	1. Buccino 2. Ricigliano 3. Romagnano al Monte 4. San Gregorio Magno
4. Capaccio . . .	1. Capaccio . . .	1. Capaccio 2. Giungano 3. Trentinara
5. Contursi . . .	1. Contursi . . .	1. Contursi 2. Colliano 3. Oliveto Citra 4. Palomonte 5. Valva
6. Laviano	1. Laviano	1. Laviano 2. Castelnuovo di Conza 3. Santomenna
7. Postiglione . .	1. Postiglione . .	1. Postiglione 2. Castelcivita 3. Controne 4. Serre (esclusa la località Persano)
	2. Sicignano degli Alburni	5. Sicignano degli Alburni 6. Petina
8. Roccadaspide .	1. Roccadaspide .	1. Roccadaspide 2. Castel San Lorenzo 3. Felitto
9. Sant'Angelo a Fasanella	1. Sant'Angelo a Fasanella	1. Sant'Angelo a Fasanella 2. Aquara 3. Bellosguardo 4. Corleto Monforte 5. Ottati 6. Roscigno

Distretto di Borgosesia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Borgosesia . .	1. Borgosesia . .	1. Borgosesia 2. Breia 3. Cellio 4. Grignasco 5. Quarona 6. Serravalle Sesia 7. Valduggia Località Piana dei Monti (frazione del comune di Madonna del Sasso)
2. Alagna Valsesia	1. Alagna Valsesia	1. Alagna Valsesia 2. Riva Valdobbia
3. Gattinara . . .	1. Gattinara . . .	1. Gattinara 2. Cavallirio 3. Ghemme 4. Lenta 5. Lozzolo 6. Prato Sesia 7. Roasio 8. Romagnano Sesia 9. Villa del Bosco Località Casa del Bosco (isola amministrativa del comune di Sostegno)
4. Rimasco . . .	1. Rimasco . . .	1. Rimasco 2. Carcoforo 3. Rima S. Giuseppe
5. Scopello . . .	1. Scopello . . .	1. Scopello 2. Balmuccia 3. Boccioleto 4. Campertogno 5. Mollia 6. Pila 7. Piode 8. Rassa 9. Rossa 10. Scopa Località Capanna Gnifetti (località del comune di Gressoney La Trinité)
5. Varallo	1. Varallo	1. Varallo 2. Cervatto 3. Civiasco 4. Cravagliana 5. Fobello 6. Rimella 7. Sabbia 8. Vocca

Distretto di Brindisi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Brindisi .	1. Brindisi	1. Brindisi
2. Francavilla Fontana	1. Francavilla Fontana	1. Francavilla Fontana 2. Oria
	2. Villa Castelli .	3. Villa Castelli
3. Mesagne	1. Mesagne	1. Mesagne 2 Latiano
	2. Torre Santa Susanna	3. Torre Santa Susanna 4. Erchie
4. Ostuni	1. Ostuni 2. Ceglie Messapico	1. Ostuni 2. Ceglie Messapico
5. San Pietro Vernotico	1. San Pietro Vernotico	1. San Pietro Vernotico 2. Cellino San Marco 3. San Donaci 4. Torchiarolo
	2. San Pancrazio Salentino	5. San Pancrazio Salentino
6 San Vito dei Normanni	1. San Vito dei Normanni	1. San Vito dei Normanni 2. Carovigno 3. San Michele Salentino

Distretto di Casalmaggiore

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Casalmaggiore .	1. Casalmaggiore	1. Casalmaggiore 2. Gussola 3. Martignana di Po 4. Rivarolo del Re ed Uniti 5. Sabbioneta
2. S. Giovanni in Croce	1. S. Giovanni in Croce	1. S. Giovanni in Croce 2. Casteldidone 3. Cingia de' Botti 4. Motta Baluffi 5. San Martino del Lago 6. Scandolara Ravara 7. Solarolo Rainerio 8. Torricella del Pizzo
	2. Piadena . .	9. Piadena 10. Ca' d'Andrea 11. Calvatone 12. Drizzona 13. Isola Dovarese 14. Tornata 15. Torre de' Picenardi 16. Voltido
3. Viadana . .	1. Viadana . .	1. Viadana 2. Dosolo 3. Pomponesco

Distretto di Clusone

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Clusone . . .	1. Clusone . . .	1. Clusone (eslcusa la frazione Ponte della Selva) 2. Ardesio 3. Castione della Presolana 4. Cerete 5. Fino del Monte 6. Oltressenda Alta 7. Onore 8. Piario 9. Rovetta 10. Songavazzo 11. Villa d'Ogna Località Cantoniera (frazione dei comuni di Colere ed Angolo Terme) Località Rifugio Magnolini (località del comune di Costa Volpino)
2. Gromo	2. Gromo	1. Gromo 2. Gandellino 3. Valbondione 4. Valgoglio
3. Vilminore di Scalve	3. Vilminore di Scalve	1. Vilminore di Scalve 2. Azzone 3. Colere (esclusa frazione Cantoniera) 4. Schilpario

Distretto di Codogno

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Codogno . . .	1. Codogno . . .	1. Codogno 2. Camairago 3. Cavacurta 4. Fombio 5. Guardamiglio 6. Maleo (esclusa la frazione Casenuove) 7. San Fiorano 8. San Rocco al Porto 9. Somaglia
	2. Corno Giovine .	10. Corno Giovine 11. Caselle Landi 12. Castelnuovo Bocca d'Adda 13. Cornovecchio 14. Maccastorna 15. Meleti 16. S. Stefano Lodigiano Località Casenuove (frazione del comune di Maleo)
2. Casalpusterlengo	2. Casalpusterlengo	1. Casalpusterlengo 2. Bertonico 3. Brembio 4. Castiglione d'Adda 5. Livraga 6. Orio Litta 7. Ospedaletto Lodigiano 8. Secugnago 9. Senna Lodigiana 10. Terranova dei Passerini 11. Turano Lodigiano

Distretto di Crotone

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Crotone	1. Crotone	1. Crotone
2. Cirò Marina . .	1. Cirò Marina . .	1. Cirò Marina 2. Cirò
	2. Crucoli	3. Crucoli
3. Cutro	1. Cutro	1. Cutro
4. Isola di Capo Rizzuto	1. Isola di Capo Rizzuto	1. Isola di Capo Rizzuto
5. Pallagorio . . .	1. Pallagorio . . .	1. Pallagorio 2. Umbriatico 3. Verzino
6. Petilia Policastro	1. Petilia Policastro	1. Petilia Policastro 2. Cotronei 3. Mesoraca
7. Santa Severina .	1. Santa Severina .	1. Santa Severina 2. Belvedere di Spinello 3. Roccabernarda 4. San Mauro Marchesato 5. Scandale
8. Strongoli . . .	1. Strongoli . . .	1. Strongoli 2. Carfizzi 3 Casabona 4. Melissa 5. Rocca di Neto 6. San Nicola dell'Alto

Distretto di Jesi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Jesi	1. Jesi	1. Jesi 2. Belvedere Ostrense 3. Monsano 4. Morro d'Alba 5. San Marcello 6. Santa Maria Nuova
	2 Monte Roberto	7. Monte Roberto 8. Castelbellino 9. Cupramontana 10 Maiolati Spontini 11. San Paolo di Jesi 12 Staffolo
2. Arcevia	1. Arcevia	1. Arcevia
3. Castelplanio . .	1. Castelplanio . .	1. Castelplanio 2. Mergo 3. Montecarotto 4. Poggio San Marcello 5. Rosora 6. Serra de' Conti 7. Serra San Quirico

Distretto di Lanzo Torinese

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Lanzo Torinese	1. Lanzo Torinese	1. Lanzo Torinese 2. Balangero 3. Cafasse 4. Coassolo Torinese 5. Germagnano 6. Monastero di Lanzo 7. Traves
2. Balme	1. Balme	1. Balme
3. Ceres	1. Ceres	1. Ceres 2. Ala di Stura 3. Cantoira 4. Chialamberto 5. Mezzenile 6. Pessinetto
4. Groscavallo . .	1. Groscavallo . .	1. Groscavallo
5. Usseglio . . .	1. Usseglio . . .	1. Usseglio
6. Viù	1. Viù	1. Viù 2. Lemie

Distretto di Lecco

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Lecco	1. Lecco	1. Lecco 2. Annone di Brianza 3. Ballabio 4. Civate 5. Dolzago 6. Ello 7. Galbiate 8. Malgrate 9. Morterone 10. Oggiono 11. Pescate 12. Valmadrera 13. Vercurago Località Piani Resinelli (frazione del comune di Abbadia Lariana) Località Moregallo (isola amministrativa del comune di Mandello del Lario)
2. Barzio	1. Barzio	1. Barzio 2. Cassina Valsàssina 3. Cortenova 4. Cremeno 5. Introbio 6. Moggio 7. Pasturo 8. Primaluna
3. Bellano	1. Bellano	1. Bellano 2. Casargo 3. Crandola Valsàssina 4. Dervio 5. Dorio 6. Esino Lario 7. Introzzo 8. Margno 9. Pagnona 10. Parlasco 11. Perledo 12. Premana 13. Sueglio 14. Taceno 15. Tremenico 16. Varenna 17. Vendrogno 18. Vestreno
4. Calolziocorte . .	1. Calolziocorte . .	1. Calolziocorte 2. Carenno 3. Erve 4. Garlate 5. Monte Marenzo 6. Olginate 7. Valgreghentino

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
5. Colico	1. Colico	1. Colico
6. Mandello del Lario	1. Mandello del Lario	1. Mandello del Lario (esclusa frazione Moregallo) 2. Abbadia Lariana (esclusa frazione Piani Resinelli) 3. Lierna

Distretto di Montecatini Terme

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Montecatini T. .	1. Montecatini T. .	1. Montecatini T. 2. Buggiano 3. Marliana 4. Massa e Cozzile 5. Monsummano T. 6. Pieve a Nievole 7. Ponte Buggianese
2. Pescia	1. Pescia	1. Pescia 2. Chiesina Uzzanese 3. Uzzano 4. Villa Basilica

Distretto di Palmi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Palmi	1. Palmi .	1. Palmi 2. Bagnara Calabra 3. Melicuccà 4. San Procopio 5. Seminara Località Solano Superiore (frazione del comune di Scilla)
2. Gioia Tauro .	1. Gioia Tauro .	1. Gioia Tauro 2. Rizziconi
3. Laureana di Borrello	1. Laureana di Borrello	1. Laureana di Borrello 2. Candidoni (esclusa la località Sovereto) 3. Dinami 4. Feroleto della Chiesa 5. Galatro 6. Serrata 7. San Pietro di Caridà
4. Oppido Mamertina	1. Oppido Mamertina	1. Oppido Mamertina 2. S. Cristina d'Aspromonte 3. Varapodio
5. Polistena .	1. Polistena	1. Polistena 2. Anoia 3. Cinquefrondi 4. Giffone 5. Maropati 6. Melicucco 7. San Giorgio Morgeto
6. Rosarno	1. Rosarno	1. Rosarno Località Sovereto (frazione del comune di Candidoni)
7. Sant'Eufemia di Aspromonte	1. Sant'Eufemia di Aspromonte	1. Sant'Eufemia di Aspromonte 2. Cosoleto 3. Delianuova 4. Scido 5. Sinopoli
8. Taurianova . .	1. Taurianova	1. Taurianova 2. Cittanova 3. Molochio 4. Terranova Sappo Minulio

Distretto di Pavia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pavia	1. Pavia . .	1. Pavia 2. Albuzzano 3. Carbonara al Ticino 4. Cava Manara 5. Cura Carpignano 6. Linarolo 7. San Genesio ed Uniti 8. San Martino Siccomario 9. Sommo 10. Torre d'Isola 11. Travacò Siccomario 12. Valle Salimbene 13. Villanova d'Ardenghi Località Bottarone (isola amministrativa del comune di Mezzanino)
	2. Zinasco . .	14. Zinasco 15. Mezzana Rabattone
2. Belgioioso . . .	3. Belgioioso .	1. Belgioioso 2. Copiano 3. Filighera 4. Genzone 5. Gerenzago 6. Magherno 7. Torre de' Negri 8. Villanterio 9. Vistarino
3. Certosa di Pavia	4. Certosa di Pavia	1. Certosa di Pavia 2. Battuda 3. Bereguardo 4. Borgarello 5. Giussago 6. Marcignago 7. Rognano 8. Trivolzio 9. Trovo 10. Vellezzo Bellini
4. Garlasco . .	5. Garlasco	1. Garlasco 2. Alagna 3. Borgo San Siro 4. Dorno 5. Gropello Cairoli 6. Tromello 7. Zerbolò
5. Landriano .	6. Landriano . .	1. Landriano 2. Bascapé 3. Siziano 4. Torrevecchia Pia 5. Vidigulfo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
6. Lardirago . .	7. Lardirago	1. Lardirago 2. Bornasco 3. Ceranova 4. Marzano 5. Roncaro 6. Sant'Alessio con Vialone 7. Torre d'Arese 8. Zeccone
7. Sannazzaro de' Burgondi	8. Sannazzaro de' Burgondi	1. Sannazzaro de' Burgondi 2. Ferrera Erbognone 3. Pieve Albignola 4. Scaldasole Località Cascina Balossino (isola amministrativa del comune di Mezzana Bigli)
8. Santa Cristina e Bissone	9. Santa Cristina e Bissone	1. Santa Cristina e Bissone 2. Badia Pavese 3. Chignolo Po 4. Corteolona 5. Costa de' Nobili 6. Inverno e Monteleone 7. Miradolo Terme 8. Monticelli Pavese 9. Pieve Porto Morone 10. San Zenone al Po 11. Spessa 12. Zerbo

Distretto di Rapallo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Rapallo . .	1. Rapallo .	1. Rapallo 2. Portofino 3. S. Margherita Ligure 4. Zoagli
2. Chiavari	1. Chiavari	1. Chiavari 2 Carasco 3. Cogorno 4. Lavagna 5. Leivi 6. Mezzanego 7. Ne 8. S. Colombano Certenoli
	2. Borzonasca	1. Borzonasca
	3. Orero	1. Orero 2. Coreglia Ligure
3. Recco	1. Recco	1. Recco 2. Avegno 3. Camogli 4. Sori
4. Rezzoaglio .	1. Rezzoaglio .	1. Rezzoaglio 2. S. Stefano d'Aveto
5. Sestri Levante .	1. Sestri Levante .	1. Sestri Levante 2. Casarza Ligure 3. Castiglione Chiavarese 4. Moneglia
6. Uscio . . .	1. Uscio .	1. Uscio 2. Cicagna 3. Favale di Malvaro 4. Lorsica 5. Lumarzo 6. Moconesi 7. Neirone 8. Tribogna

Distretto di Sassari

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Sassari	1. Sassari	1. Sassari (escluse le frazioni Palmadula, Argentiera, La Corte e Stintino) 2. Cargeghe 3. Muros 4. Osilo 5. Ossi 6. Sennori 7. Sorso 8. Tissi 9. Usini
	2. Ardara	10. Ardara
	3. Cala d'Oliva .	Frazione Asinara e Isola Piana del comune di Porto T.
	4. Castelsardo	11. Castelsardo
	5. Codrongianos	12. Codrongianos 13. Florinas
	6. Ittiri .	14. Ittiri
	7. Ploaghe .	15. Ploaghe
	8. Uri	16. Uri
2. Alghero	1. Alghero .	1. Alghero
	2. Monteleone Rocca Doria	2. Monteleone Rocca Doria 3. Romana
	3. Olmedo .	4. Olmedo
	4. Putifigari	5. Putifigari
	5. Villanova Monteleone	6. Villanova Monteleone
3. Bono	1. Bono .	1. Bono 2. Anela 3. Bottida 4. Bultei 5. Burgos 6. Esporlatu 7. Illorai
	2. Benetutti	8. Benetutti 9. Nule
4. Martis	1. Martis	1. Martis 2. Chiaramonti 3. Laerru 4. Nulvi 5. Perfugas
	2. Sedini	6. Sedini 7. Bulzi 8. Valledoria Frazioni Viddalba e Tungoni del comune di Aggius
5 Ozieri	1. Ozieri	1. Ozieri 2. Ittireddu 3. Nughedu di S. Nicolò 4. Pattada

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	2. Alà dei Sardi	5. Alà dei Sardi
	3. Berchidda .	6. Berchidda
	4. Buddusò	7. Buddusò (esclusa la propria isola amministrativa caratterizzata dalla frazione Padru appartenente alla R.U. di Loiri - distretto di Olbia)
	5. Mores	8. Mores
	6. Oschiri . . .	9. Oschiri
	7. Osidda .	10. Osidda
	8. Tula	11. Tula
6. Porto Torres .	1. Porto Torres .	1. Porto Torres (esclusa la frazione Asinara e Isola Piana)
	2. Palmadula . .	Frazioni Palmadula, Argentiera e La Corte del comune di Sassari
	3. Stintino . . .	Frazione Stintino del comune di Sassari
7. Tempio Pausania	1. Tempio Pausania	1. Tempio Pausania (escluse le isole amministrative caratterizzate dalle frazioni Loiri e Bassacutena appartenenti rispettivamente al distretto di Olbia ed alla R.U. di Luogosanto)
		2. Aggius (escluse le frazioni Viddalba e Tungoni appartenenti al settore di Martis)
		3. Bortigiadas
		4 Calangianus
		5. Luras
		Località Taroni del comune di Telti
	2. Luogosanto	6 Luogosanto
		7. Aglientu
		Frazione Bassacutena isola amministrativa del comune di Tempio Pausania
	3 Trinità d'Agultu e Vignola	8 Trinità d'Agultu e Vignola
		9. Badesi
8. Thiesi . .	1. Thiesi .	1 Thiesi
		2 Banari
		3 Bessude
		4 Bonnanaro
		5 Borutta
		6. Cheremule
		7. Siligo
		8 Torralba
	2. Bonorva .	9. Bonorva
		10 Cossoine
		11. Giave
		12. Semestene
	3 Pozzomaggiore .	13. Pozzomaggiore
		14. Mara
		15. Padria

Distretto di Tivoli

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Tivoli	1. Tivoli .	1. Tivoli
		2. Casape
		3. Castel Madama
		4. Guidonia Montecelio
		5. Marcellina
		6. S. Gregorio da Sassola
		7. San Polo dei Cavalieri
		8. Sant'Angelo Romano
	2. Licenza .	1. Licenza
		2. Percile
		3. Roccagiovine
	3. Vicovaro	1. Vicovaro
		2. Mandela
2. Arsoli	1. Arsoli .	1. Arsoli
		2. Anticoli Corrado
		3. Camerata Nuova
		4. Cineto Romano
		5. Riofreddo
		6. Roviano
		7. Vallinfreda
		8. Vivaro Romano
3. Ciciliano . .	1. Ciciliano .	1. Ciciliano
		2. Cerreto Laziale
		3. Gerano
		4. Sambuci
		5. Saracinesco
4. Palombara Sabina	1. Palombara Sabina	1. Palombara Sabina
		2. Moricone
		3. Monteflavio
		4. Montelibretti
		5. Montorio Romano
		6. Nerola
5. Subiaco	1. Subiaco . .	1. Subiaco
		2. Agosta
		3. Affile
		4. Arcinazzo Romano (esclusa località Altipiani di Arcinazzo)
		5. Canterano
		6. Cervara di Roma
		7. Jenne
		8. Marano Equo
		9. Rocca Canterano
	2. Vallepietra . .	10. Vallepietra

Distretto di Treviso

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Treviso	1. Treviso . .	1. Treviso
		2. Breda di Piave
		3. Carbonera (esclusa località Case Toffolo)
		4. Casier
		5. Paese
		6. Ponzano Veneto
		7. Preganziol
		8. Quinto di Treviso
		9. Silea (escluse località Case Belvedere - Canton, Buel del Lovo e la località ad est della autostrada Venezia-Monaco)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		10. Villorba 11. Zero Branco Località Visnadello (frazione del comune di Spresiano) Località Candelù (frazione del comune di Maserada sul Piave) Località ad ovest della autostrada Venezia - Monaco (area del comune di S. Biagio di Callalta) Località Case Massariol - Pivato (area del comune di Casale sul Sile) Località La Croce (area del comune di Mogliano Veneto - R.U - C.S. Mogliano Veneto C.D. Venezia-Mestre) Località La Busa (area del comune di Mogliano Veneto R.U.- C.S. Mogliano Veneto C.D. Venezia-Mestre)
2. Casale sul Sile .	1. Casale sul Sile .	1. Casale sul Sile (esclusa località Case Massariol-Pivato) 2. Quarto d'Altino Località Ca' Tron e Musestre (frazioni del comune di Roncade) Località Case Belvedere - Canton (area del comune di Silea) nucleo diviso con il comune di Casale sul Sile
3. Istrana	1. Istrana	1. Istrana 2. Morgano
4. Motta di Livenza	1. Motta di Livenza	1. Motta di Livenza 2. Annone Veneto (esclusa località S. Osvaldo - R.U. - C.S. Portogruaro - C.D. di S. Donà di Piave) 3. Meduna di Livenza
5. Oderzo	1. Oderzo	1. Oderzo 2. Chiarano 3. Cimadolmo 4. Fontanelle 5. Gorgo al Monticano 6. Mansuè 7. Ormello 8. Ponte di Piave 9. Portobuffolé 10. Salgareda 11. S. Polo di Piave
6. Roncade . . .	1. Roncade . . .	1. Roncade (escluse frazioni Ca' Tron e Musestre) Località Buel del Lovo (area del comune di Silea)
7. S. Biagio di Callalta	1. S. Biagio di Callalta	1. S. Biagio di Callalta (escluse località ad ovest dell'autostrada Venezia-Monaco) 2. Monastier di Treviso Località ad est dell'autostrada Venezia-Monaco (area del comune di Silea) Località Case Toffolo (area del comune di Carbonera)
8. Spresiano . . .	1. Spresiano .	1 Spresiano (esclusa frazione Visnadello) 2 Arcade 3. Giavera del Montello 4. Maserada sul Piave (esclusa frazione Candelù) 5. Nervesa della Battaglia 6. Povegliano

Distretto di Teramo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Teramo	1. Teramo .	1. Teramo 2. Campli 3. Canzano 4. Castellalto 5. Montorio al Vomano 6. Torricella Sicura
	2. Bellante	7. Bellante
	3. Cortino .	8. Cortino
	4. Penna Sant'Andrea	9. Penna Sant'Andrea 10. Basciano 11. Cellino Attanasio 12 Cermignano
	5. Rocca Santa Maria	13. Rocca Santa Maria
	6. Tossicia	14. Tossicia 15. Castel Castagna 16. Colledara
2. Alba Adriatica .	1. Alba Adriatica	1. Alba Adriatica 2. Colonnella 3. Martinsicuro 4. Tortoreto
3. Bisenti	1 Bisenti	1. Bisenti 2. Arsita 3. Castiglione Messer Raimondo 4. Castilenti 5. Montefino
4. Civitella del Tronto	1. Civitella del Tronto	1. Civitella del Tronto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
5. Fano Adriano	1. Fano Adriano	1. Fano Adriano 2. Crognaleto 3. Pietracamela
6. Isola del Gran Sasso d'Italia	1. Isola del Gran Sasso d'Italia	1. Isola del Gran Sasso d'Italia 2. Castelli
7. Nereto	1. Nereto	1. Nereto 2. Ancarano 3. Controguerra 4. Corropoli 5. Sant'Egidio alla Vibrata 6. Sant'Omero 7. Torano Nuovo
8. Valle Castellana	1. Valle Castellana	1. Valle Castellana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Autorizzazione alla Banca antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, in Padova, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 15 novembre 1963, 23 dicembre 1966, 20 ottobre 1967, 12 marzo 1971 e 23 agosto 1972, con i quali la Banca antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 18 novembre 1966 e del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Padova, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca antoniana di Padova e Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 10085 del 4 maggio 1976 dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre maggio-luglio 1975 pari a 111,65, arrotondato a 112, con un aumento di 3 punti; trimestre agosto-ottobre 1975 pari a 114,21, arrotondato a 114, con un aumento di 2 punti; trimestre novembre 1975-gennaio 1976 pari a 117,41, arrotondato a 117, con un aumento di 3 punti; trimestre febbraio-aprile 1976, pari a 123,39, arrotondato a 123, con un aumento di 6 punti;

Considerato che l'aumento del costo della vita è stato di 5 punti per il semestre maggio-ottobre 1975 e di 9 punti per il semestre novembre 1975-aprile 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 1.008 e 1.260 per il personale in attività ed in L. 806,4 e 1.008 per quello in quiescenza la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita riferito, rispettivamente, al semestre 1° maggio-31 ottobre 1975 e 1° novembre 1975-30 aprile 1976; maggiorazione che per i 14 punti rilevati per i suddetti semestri è di L. 16.380 per i dipendenti e di L. 13.104 per i pensionati;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha previsto dal 1° luglio 1976 l'aumento dell'indennità integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai semestri maggio-ottobre 1975 e novembre 1975-aprile 1976;

Decreta:

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1976 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è do-

vuta nella misura mensile di L. 86.252 per il personale statale in attività di servizio e di L. 69.002 per quello in quiescenza.

Per l'anno 1976, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 37.852 per il personale in attività e di L. 30.282 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 346

(5894)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione di cui debbono essere dotati i locali indicati all'art. 1, lettera *b*), della legge 11 novembre 1975, n. 584, ai fini dell'esenzione dalla osservanza del divieto di fumare, debbono avere i requisiti di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a metri cubi 20 per persona e per ora.

Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori ammesso nel locale ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di metri 2,00, non deve superare metri al secondo 0,15. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità maggiori fino a 0,70 metri al secondo purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone.

La temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti:

a) nei periodi nei quali non è necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C; l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 60 per cento;

b) nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura dell'aria tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7°C, mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 50 per cento.

Art. 3.

Gli impianti di ventilazione debbono assicurare l'immissione di sola aria esterna con lo stesso limite di velocità fissato per gli impianti di condizionamento ed una portata non inferiore a metri cubi 32 per persona e per ora.

All'interno dei locali la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20°C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30 per cento.

Non è permesso riscaldare l'aria immessa senza la necessaria umidificazione, né è permesso raffreddarla senza la necessaria deumidificazione.

Art. 4.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione debbono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai limiti fissati nel presente decreto.

Tali dispositivi debbono essere installati in almeno due punti del locale fissati dalla commissione di vigilanza tecnica di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nella prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore, a richiesta del gestore, i punti del locale nei quali debbono essere installati i dispositivi di cui al primo comma possono essere fissati dall'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esenzione di cui all'art. 1.

Resta fermo in tal caso l'obbligo del gestore alla loro risistemazione qualora i punti così fissati vengano giudicati non idonei dalla commissione di vigilanza tecnica nel corso del periodico sopralluogo di controllo.

Art. 5.

Nei locali di cui all'art. 1 debbono essere applicati cartelli luminosi recanti la scritta « VIETATO FUMARE » la cui accensione avvenga automaticamente in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione ovvero quando non siano rispettati i limiti di temperatura e umidità relativa fissati nel presente decreto. Tali cartelli devono essere in numero non inferiore a tre e vanno disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso.

Art. 6.

Nell'ingresso dei locali di cui all'art. 1 debbono essere esposti in modo ben visibile cartelli recanti l'indicazione dell'esistenza dell'impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione installato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976:

De Rosa Anna, notaio residente nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Teramo.

Marcorelli Giovanni, notaio residente nel comune di Ostra, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Iesi, stesso distretto.

Grasso Francesco, notaio residente nel comune di Melilli, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa.

Anni Maurizio, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Serramanna, stesso distretto.

(5837)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, viene prorogata fino al 30 ottobre 1976 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia ed il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 26 gennaio 1970.

Con lo stesso decreto, inoltre, viene fatto obbligo al commissario, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(5731)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigolzone

Con decreto 11 novembre 1975, n. 918/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Nure in comune di Vigolzone (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35, mappali 253-273-254-252-255-256-257-258-259-260-261-282-263-264-265-286-287-288-289-290-291 e 292 della superficie complessiva di Ha 0.65.10 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 luglio 1974 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5655)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di S. Giorgio di Nogaro e di Castions di Strada.

Con decreto 13 gennaio 1976, n. 1274/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo della Roggia Zellina segnato nel catasto del comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine) al foglio n. 2, mappale 84 1/2 di mq 410 e nel catasto del comune di Castions di Strada (Udine), al foglio n. 29, mappale 77 1/2 di mq 410 e complessivamente di mq 820 ed indicato nella rilevazione catastale in data 30 maggio 1975 con allegato schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico con allegata rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5652)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 13 gennaio 1976, n. 1272/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Zero in comune di Mogliano Veneto (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 265 (ex 19 1/2) della superficie di mq 1.340 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 ottobre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5653)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varzi

Con decreto 11 novembre 1975, n. 917/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in destra del torrente Staffora in comune di Varzi (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. III mappale 246 della superficie di mq 950 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5656)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Reggiolo e Rolo

Con decreto 5 novembre 1975, n. 1043/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali segnati nel catasto del comune di Rolo (Reggio Emilia) al foglio n. 5, mappali vari per mq 803 e nel catasto del comune di Reggiolo (Reggio Emilia) al foglio n. 43, mappali vari per mq 731 e complessivamente di mq 1534 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 21 ottobre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5654)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Padova.

Con decreto 9 gennaio 1976, n. 230, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che la superficie segnata nel catasto del comune di Bovolenta (Padova) al foglio 1, mappale 99 (Ha 1.13.24) di cui al decreto interministeriale 19 giugno 1965, n. 500 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 166 del 7 luglio 1965), deve intendersi rettificata nel senso che il nuovo mappale frazionato è 99/*b* di Ha 0.27.54 come indicato nella planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del decreto stesso.

(5651)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5838)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 2, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 settembre 1971 dai professori Galarzo Grazia ed altri, avverso l'esclusione dalle graduatorie provinciali degli insegnanti non abilitati di matematica ed osservazioni scientifiche per l'anno scolastico 1970-71.

(5648)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 400, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'8 novembre 1975 dalla prof.ssa La Torre Carone Fabiani Maria Teresa, avverso e per l'annullamento delle due decisioni emesse rispettivamente il 28 aprile ed il 19 luglio 1971 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Roma.

(5649)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 399, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 luglio 1970 dalla prof.ssa Urso Bongiorno Erminia, avverso la decisione 8 maggio 1970, n. 78, della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Messina.

(5647)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 328, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 28 aprile 1971 dalla prof.ssa Nicchiello Rita, avverso il provvedimento di rigetto tacito, da parte della commissione dei ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Benevento, del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente in data 13 novembre 1970 contro la mancata nomina per l'insegnamento di educazione artistica nella scuola media.

(5650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 17 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850 —	850 —	848,90	850 —	850 —	850,05	850,10	850 —	850 —	850 —
Dollaro canadese	866,25	866,25	865,80	866,25	866,50	866,30	866,55	866,25	866,25	866,25
Franco svizzero	338,24	338,22	337,70	338,22	338,25	338,20	338,15	338,22	338,22	338,20
Corona danese	139,91	139,91	139,80	139,91	139,95	139,90	139,93	139,91	139,91	139,90
Corona norvegese	154,33	154,33	154 —	154,33	154,40	154,35	154,36	154,33	154,33	154,35
Corona svedese	191,70	191,70	191,80	191,70	191,75	191,70	191,68	191,70	191,70	191,70
Fiorino olandese	311,54	311,54	311,90	311,54	311,50	311,55	311,60	311,54	311,54	311,55
Franco belga	21,612	21,612	21,65	21,612	21,60	21,60	21,63	21,612	21,612	21,60
Franco francese	180,18	180,18	180,2950	180,18	180,25	180,20	180,25	180,18	180,18	180,20
Lira sterlina	1530,50	1530,50	1532 —	1530,50	1530,50	1530,50	1531,40	1530,50	1530,50	1530,50
Marco germanico	330,22	330,22	330,30	330,22	330,25	330,20	330,20	330,22	330,22	330,22
Scellino austriaco	46,1175	46,1175	46,15	46,1175	46,15	46,10	46,1450	46,175	46,175	46,10
Escudo portoghese	28,20	28,20	28,20	28,20	28,30	28,20	28,25	28,20	28,20	28,20
Peseta spagnola	12,5625	12,5625	12,57	12,5625	12,50	12,55	12,5675	12,5625	12,5625	12,56
Yen giapponese	2,843	2,843	2,85	2,843	2,85	2,84	2,8410	2,843	2,843	2,85

Media dei titoli del 17 maggio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	90,950
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83,200
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,675
» poliennali 7 % 1978	90,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,05
Dollaro canadese	866,40
Franco svizzero	338,185
Corona danese	139,92
Corona norvegese	154,345
Corona svedese	191,69
Fiorino olandese	311,57
Franco belga	21,621
Franco francese	180,215
Lira sterlina	1530,95
Marco germanico	330,21
Scellino austriaco	46,131
Escudo portoghese	28,225
Peseta spagnola	12,565
Yen giapponese	2,842

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;
Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 29 marzo 1976;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
D) Godimento dei diritti politici.
E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.
F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.
G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);
2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;
10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;
12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;
13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dal l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando:

Prove scritte:

I prova: statistica metodologica ed informatica;

II prova: economia politica, scienza delle finanze, statistica applicata ai fenomeni economici e sociali.

Colloquio. Le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

diritto pubblico;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 15 *e* 16 *settembre* 1976 *presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno n.* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del Presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sara data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1 del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dello Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1ª *prova*: Statistica metodologica ed informatica.

Concetto e misura delle probabilità - Frequenza e legge empirica del caso - Probabilità totale e probabilità composta - Speranza matematica - Fenomeni collettivi - Rilevazioni statistiche - Unità statistiche di rilevazione - Rilevazioni totali e rilevazioni parziali - Modelli di rilevazione - Revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione - Tabellazione e pubblicazione dei dati - Rappresentazioni grafiche - Studio statistico dei fenomeni: Costruzioni e analisi dei vari aggregati statistici - Studio delle distribuzioni statistiche - Medie; variabilità; rapporti statistici e numeri indici.

Elementi propedeutici del sistema per l'elaborazione delle informazioni - Sistema elettronico generico per l'elaborazione dei dati - Introduzione alle tecniche di programmazione e alla stesura di diagrammi a blocchi - Concetti generali sui linguaggi di programmazione - I supporti per la registrazione dei dati; criteri di scelta e tecniche di organizzazione dei dati - Tecniche di programmazione e stesura di diagrammi a blocchi relativa a problemi di elaborazione di dati statistici.

2ª *prova*: Economia politica, scienza delle finanze, statistica applicata ai fenomeni economici e sociali.

Attività economica - Bisogni e beni economici e loro classificazioni - Utilità - Consumo - Risparmio - Investimenti - Scambio; mercato; merce; prezzo - Formazione del prezzo - Interdipendenza dei prezzi - La distribuzione ed i relativi costi - Reddito nazionale e sua destinazione - Rendita; interesse; salario e profitto - Moneta e credito - Rapporti economici internazionali - Comunità economica europea (C.E.E.) - La programmazione economica.

Concetto di finanza pubblica - Attività finanziaria degli enti pubblici - Bisogni e servizi pubblici - Teoria generale della imposta - Il sistema tributario italiano: le imposte dirette; l'I.V.A.; le imposte indirette - La finanza straordinaria: debito pubblico ed emissione di carta moneta.

Censimenti della popolazione - Caratteristiche distributive della popolazione - Statistiche del movimento della popolazione - Censimenti economici - Statistiche della produzione e dell'occupazione - Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi e dei salari - Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - Conti economici nazionali - Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

COLLOQUIO

Tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte d'esame oltre alle seguenti:

A) Diritto pubblico:

Stato; elementi costitutivi dello Stato; forme di Stato - Ordinamento costituzionale italiano - Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo; Corte costituzionale; Magistratura - Pubblica amministrazione in generale; Amministrazione diretta ed indiretta - Consiglio di Stato; Corte dei conti - L'amministrazione diretta centrale e periferica - Enti autarchici territoriali e non territoriali - Comuni; Provincie; Regioni - Gli atti amministrativi - La tutela dei diritti e degli interessi dei singoli nei confronti della pubblica amministrazione - Cenni di legislazione sociale; norme per la tutela dei lavoratori; assistenza e previdenza.

B) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato:

Patrimonio; aspetto economico e finanziario della gestione; classificazione delle entrate e delle uscite; previsioni; rilevazioni; rendiconti - Beni dello Stato; contratti - Organi dell'amministra-

zione finanziaria; scritture contabili dello Stato; bilancio di previsione; entrate e spese dello Stato; rendiconto generale dello Stato - Organi di controllo; forme di controllo - Responsabilità generale e patrimoniale (amministrativa, contabile, civile verso i terzi).

C) Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

ALLEGATO 2

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 20 maggio 1976.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del . . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . con la qualifica di (7) . . . .;

10) di avere prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . .; impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato (10)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo e i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di *riforma*.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(5667)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a cinquanta posti di preside nei licei artistici e a quarantatre posti di preside negli istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con particolare riguardo all'art. 120, che istituisce il ruolo dei presidi dei licei artistici ed attribuisce la denominazione di presidi ai direttori degli istituti d'arte e all'art. 133 che prevede un concorso riservato a posti direttivi;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato e integrato con i decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1975, che in esecuzione del citato art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, istituisce dal 12 novembre 1974 il posto di preside presso ciascuno dei cinquanta licei artistici esistenti;

Considerato che i posti suddetti sono vacanti e disponibili;

Considerato che sono, altresì vacanti e disponibili quarantatre posti di preside negli istituti d'arte;

Sentita la sezione 4ª del Consiglio superiore delle antichità e belle arti sulle tabelle *A* e *B*, che vengono approvate con il presente decreto, *concernenti rispettivamente i titoli* valutabili e gli argomenti del colloquio nel concorso riservato di cui al citato art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti distinti concorsi, per titoli, integrati da un colloquio, a cinquanta posti di preside nei licei artistici e a quarantatre posti di preside negli istituti d'arte.

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo sono riservati al personale docente, di ruolo rispettivamente nei licei artistici e negli istituti d'arte, incaricato della direzione degli istituti medesimi per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 ed in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti altri requisiti:

1) laurea o diploma di accademia di belle arti; si prescinde dal possesso di tali titoli nel caso in cui essi non siano richiesti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, per l'ammissione all'insegnamento delle discipline delle quali l'aspirante è titolare;

2) appartenenza, per il concorso relativo ai licei artistici, ai ruoli di materie artistiche o di storia dell'arte nei licei medesimi e, per il concorso relativo agli istituti d'arte, ai ruoli di materie artistiche o professionali, ivi compresa l'arte applicata, o di storia dell'arte e delle arti applicate negli stessi istituti. Sono altresì ammessi i docenti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione artistica o secondaria, abbiano fatto parte dei ruoli, rispettivamente, dei licei artistici e degli istituti d'arte ed abbiano conservato titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza;

3) almeno cinque anni di servizio di ruolo effettivamente prestato, con esclusione dei periodi considerati come servizio di ruolo per effetto di retrodatazioni previste da leggi speciali. Sono utili per il raggiungimento dei cinque anni di servizio:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i servizi riconosciuti per effetto dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e degli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per cariche elettive presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato come professore di ruolo speciale transitorio prima dell'immissione nel ruolo ordinario.

Tutti i sopraindicati requisiti, da documentare in conformità alle prescrizioni dei successivi articoli, devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di partecipazione ai concorsi che alla data di nomina nei ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte, pena la decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione ai concorsi stessi.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta e documentata secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 4 e 5, deve essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza, anche se la causa dell'eventuale ritardo non sia imputabile agli interessati, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato in qualsiasi momento, anche durante o dopo l'espletamento del colloquio, quando ne siano emersi i motivi.

I candidati ammessi ai concorsi dovranno presentarsi a sostenere il colloquio, nel giorno e nell'ora in cui saranno convocati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere il colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora assegnati, salvo che ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati ed opportunamente comprovati. La commissione, in tal caso, qualora non abbia esaurito i turni del colloquio e compatibilmente con il calendario dei propri lavori, valuterà i motivi addotti dal candidato e deciderà se ammetterlo in un turno successivo. In ogni caso la domanda del candidato intesa ad ottenere la proroga del colloquio deve essere vistata dal provveditore agli studi se trattisi di incaricato della presidenza, dal preside se trattisi di insegnante.

Art. 4.

Nella domanda di partecipazione al concorso, da redigere su carta legale, gli aspiranti devono indicare:

a) il nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la cattedra di titolarità, con la specificazione delle materie e della classe di concorso a norma del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'istituto e la sede in cui sono titolari e quelli in cui prestano servizio;

e) l'istituto in cui hanno ottenuto l'incarico di direzione per ciascuno degli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 e gli estremi del provvedimento di attribuzione dell'incarico;

f) la data della prima nomina in ruolo e quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza, con la specificazione se quest'ultima sia stata disposta per effetto di concorso ordinario o di concorso indetto ai sensi di leggi speciali, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o a seguito di inclusione nelle graduatorie formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, ovvero per assunzione senza concorso;

g) il tipo di istituto alla cui presidenza si aspira (liceo artistico o istituto d'arte). Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare ad ambedue i concorsi, deve presentare due distinte domande, documentandone una sola e facendo riferimento, nell'altra, ai documenti presentati con la prima. In mancanza di separate domande, il candidato sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare alla data di scadenza del termine fissato nel precedente art. 3;

h) gli eventuali concorsi a posti di direttore negli istituti di istruzione artistica ai quali abbiano eventualmente già partecipato;

i) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni relative al concorso.

La domanda deve, infine, essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal provveditore agli studi se si tratti di incaricato della presidenza; dal preside dell'istituto in cui presta servizio se si tratti di insegnante.

Il funzionario competente ad autenticare la firma indicherà, qualora risultino dagli atti d'ufficio, eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso, d'ordine penale o disciplinare, a carico dell'aspirante.

Le domande che non risulteranno redatte conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea o di accademia di belle arti, o altro titolo di studio consentito, in originale o in copia autentica, con l'indicazione della votazione finale riportata. Qualora la votazione non risulti dal diploma, il candidato presenterà il relativo certificato rilasciato dall'università, dall'accademia di belle arti o dall'istituto competente;

2) certificati dei servizi scolastici di ruolo dai quali risultino la cattedra di titolarità, la durata e la natura, per ciascun anno scolastico, del servizio effettivamente prestato nella scuola, nonchè le eventuali interruzioni del servizio stesso;

3) adeguata documentazione, rilasciata dagli uffici competenti, dei servizi riconosciuti, dei periodi di mandato amministrativo o parlamentare, del servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura e del servizio di ruolo speciale transitorio, utili ai sensi del n. 3 del precedente art. 2;

4) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di dover produrre nel proprio interesse;

5) un breve curriculum in carta semplice, firmato dal candidato del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa e dell'attività didattica e culturale svolta;

6) un elenco in carta semplice, in triplice copia, dei documenti e titoli presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Con pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso, saranno presentati i titoli attestanti l'attività artistica svolta, quali pubblicazioni, studi, opere grafiche, pittoriche, plastiche, per ciascuna delle quali l'aspirante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere l'unico autore, ovvero, se si tratti di opere in collaborazione, la parte o il contributo dato alla realizzazione dell'opera.

I titoli di studio e cultura, i certificati di servizio e i titoli attestanti il diritto di precedenza nei casi di parità di merito devono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in considerazione quelli non adeguatamente documentati o non rilasciati dagli organi e uffici competenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli già presentati sia al Ministero della pubblica istruzione che ad altre amministrazioni, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri e uffici.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 3, non saranno accettati titoli, documenti, pubblicazioni o parte di essi, ne saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o titolo.

I documenti che diano titolo a precedenza nei casi di parità di punteggio, ai sensi del successivo art. 8, terzo comma, dovranno essere presentati, a richiesta dell'amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito a produrli.

Il requisito dell'incarico di direzione nei licei artistici e negli istituti d'arte per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 sara accertato d'ufficio attraverso il fascicolo esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il punteggio complessivo nei concorsi di cui al presente decreto è di 100 punti così ripartiti:

1) 50 punti per la valutazione dei titoli, dei quali 10 per titoli di studio, 25 per titoli didattici e 15 per titoli artistici;
2) 50 punti per il colloquio.

E' approvata, sentita la sezione 4ª del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, l'annessa tabella *A* concernente i titoli valutabili e il punteggio da attribuire ai titoli stessi.

E' parimenti approvata, sentita la sezione 4ª del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, l'annessa tabella *B* concernente gli argomenti del colloquio.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti col presente decreto saranno nominate con decreto ministeriale e saranno composte:

a) per i posti di preside nei licei artistici da un professore universitario con funzioni di presidente, da un ispettore tecnico centrale, da due professori di ruolo delle accademie di belle arti incaricati da almeno tre anni della direzione di accademie di belle arti e da un funzionario della Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

b) per i posti di preside negli istituti d'arte da un professore universitario con funzioni di presidente, da un ispettore tecnico centrale, da due presidi di istituto d'arte e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Art 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

Al termine di ogni seduta sarà affisso l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio.

Art. 9.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nella graduatoria generale di merito di ciascuno dei concorsi saranno inclusi i candidati che abbiano riportato almeno 35 dei 50 punti assegnati al colloquio.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine del punteggio risultante per ogni candidato dalla somma dei voti riportati nella prova di esame e dei punti assegnati per i titoli. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata in base all'ordine della graduatoria di merito nel limite del numero delle presidenze messe a concorso.

I vincitori possono esprimere le loro preferenze per la sede, che sarà assegnata secondo l'ordine della graduatoria.

Decade da ogni diritto derivante dalla partecipazione al concorso chi non accetti la nomina o subordini l'accettazione a qualche condizione; decade dalla nomina chi, pur avendola accettata, non assuma servizio, senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine utile per eventuali impugnative decorrerà dal giorno successivo a quella della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopochè siano trascorsi i termini per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, ammenochè gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, in carta legale, di rinunziare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Art. 11.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1976
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 130

TABELLA *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEI LICEI ARTISTICI E NEGLI ISTITUTI D'ARTE.

A) *Titolo di studio* (fino ad un massimo di punti 10):

1) laurea in architettura	punti 5
2) libera docenza	» 2
3) diploma di accademia di belle arti . . .	» 4
4) diploma di compimento dei corsi di magistero negli istituti d'arte	» 2
5) maturità artistica o d'arte applicata . . .	» 3
6) diploma di maestro d'arte	» 2
7) altre lauree: ciascuna	» 2
8) altri titoli di maturità rilasciati da istituti di istruzione secondaria o equipollenti: ciascuno . .	» 1

Il titolo di cui al punto 1) non è cumulabile con quelli di cui ai punti 5) e 8).

I titoli di cui al punto 7) non sono cumulabili con quelli di cui al punto 8).

B) *Titoli didattici* (fino ad un massimo di punti 25):

1) per ogni anno di servizio come professore titolare di primo ruolo negli istituti statali di istruzione artistica (di durata non inferiore a sei mesi)	punti 1,50
2) per ogni anno di servizio come professore titolare di terzo ruolo negli istituti di istruzione artistica (di durata non inferiore a sei mesi) . .	» 1
3) per ogni anno di servizio come professore titolare in altri ordini di scuole statali (di durata non inferiore a sei mesi)	» 0,50

4) per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o preside incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti statali d'istruzione artistica (di durata non inferiore a sei mesi) punti 2

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

N.B. — Si valutano gli anni di servizio scolastico effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo, ivi inclusi i periodi di servizio in cui il candidato ha svolto altri compiti validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola (per il periodo dal 1955-56 al 1974-75 compreso).

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettative o di assenza dalla scuola o per altri motivi risulta di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestato anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

C) Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 15).

D) Detrazioni:

dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale numero 354 del 21 ottobre 1969):

	Punti
per ogni ammonimento o avvertimento .	2
per ogni censura	5
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore a un mese	da 10 a 15
per le punizioni più gravi (nei casi in cui non ricorra l'esclusione di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .	da 16 a 25
per altri fatti o elementi di demerito di carattere morale, didattico o disciplinare, risultati da atti in possesso del Ministero, che dovranno essere richiamati espressamente nei verbali della commissione giudicatrice	fino a 10

TABELLA *B*

CONCORSO RISERVATO A POSTI DI PRESIDE NEI LICEI ARTISTICI E NEGLI ISTITUTI D'ARTE

(art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio sarà inteso ad accertare la conoscenza, da parte del candidato, dei principali problemi pedagogici, didattici, giuridici e organizzativi connessi con l'azione direttiva nella scuola.

In particolare, il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura e aggiornata informazione sui seguenti argomenti:

1) formazione culturale e professionale;

2) sperimentazione e ricerca educativa;

3) costituzione e funzionamento degli organi collegiali della scuola;

4) norme sullo stato giuridico del personale direttivo, docente e non docente.

Inoltre formeranno oggetto del colloquio i seguenti temi:

1) problemi tecnologici e metodologici dell'insegnamento delle arti visuali e plastiche nelle scuole specialistiche a livello secondario superiore (liceo artistico e istituto d'arte);

2) criteri, metodi e tecniche della valutazione e dell'orientamento scolastico degli allievi;

3) aspetti e problemi dell'educazione permanente, con particolare riferimento al momento estetico.

(5462)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria in servizio presso la giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Sentita la giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce

il concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la giunta soprariferita.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero dei beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, mediante plico raccomandato, domanda su carta legale, corredata dei documenti e dei titoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione dal concorso salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I capi d'istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Non è ammessa la presentazione delle domande fatte direttamente dagli interessati o da persone incaricate.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:

1) dal certificato di laurea;

2) dalla dichiarazione, di data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso, comprovante la sua qualità, il parametro di appartenenza, la data di nascita e inoltre che il candidato trovasi tuttora in attività di servizio;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, il vincitore viene chiamato in servizio presso la giunta.

Il Ministero dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 7.

I professori in servizio presso la giunta devono risiedere a Roma. Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro dal comando.

Roma, addì 8 aprile 1976

Il presidente: ERMINI

(5494)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1975, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 180, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Camino dott. Mario, dirigente superiore, capo del personale.

Componenti:

Paradiso dott. Michele, dirigente superiore;
Bruzzese dott. Benedetto, primo dirigente;
Carducci Vigilante prof.ssa Filomena, ordinaria di materie giuridiche, istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Vagnoni prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche, istituto tecnico per geometri « Boaga » di Roma.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Tiburzio Borgiani, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti, ove spettanti, i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031. Il relativo onere graverà sul cap. 1139 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1976 e su quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 126

(5414)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3061 del 30 luglio 1975, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1974;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le designazioni pervenute;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il proprio decreto n. 640 del 25 marzo 1976, con il quale il dott. Mario Paduano è stato nominato componente prescelto dalle giunte comunali interessate su terna di medici condotti proposta dall'ordine dei medici di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione in premessa è così costituita:

Presidente:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente in servizio presso la regione Marche;
Pucci dott. Pier Alberto, medico provinciale di Macerata;
Fuà prof. Corrado, primario della divisione malattie infettive dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona;
Caucci prof. Manlio, primario di chirurgia dell'ospedale specializzato regionale « G. Salesi » di Ancona;
Paduano dott. Mario, medico condotto di Ancona.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Domenico Mastroianni, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 26 marzo 1976

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(5859)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia di urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'espletamento del solo concorso di primario di pediatria è subordinato all'ottenimento, da parte della giunta regionale, dell'autorizzazione per la copertura del posto stesso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pagani (Salerno).

(5827)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(6030)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente medico-chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(5819)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(5828)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di aiuto O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto O.R.L. (a tempo definito)

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(5829)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia medica (a tempo pieno);

un posto di aiuto capo-sezione del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Avola (Siracusa).

(5825)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli.

(5792)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(5818)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(5822)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(6046)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria.

(5821)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna).

(5823)

OSPEDALE «P. ALPINO» DI MAROSTICA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marostica (Vicenza).

(5791)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di urologia;

cinque posti di assistente del laboratorio di analisi;

due posti di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(5826)

OSPEDALE CIVILE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(5881)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(5882)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1976, n. 16.

Trasferimento all'esercizio 1976 della decorrenza dei limiti d'impegno relativi a concessioni di contributi in conto ammortamento mutui già stanziati negli esercizi 1974 e 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 in applicazione delle leggi 11 marzo 1968, n. 1090 (articoli 14 e 15) e 3 agosto 1949, n. 589, per le opere idroigieniche, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550, per le sedi municipali; 26 luglio 1971, n. 719, per gli impianti elettrici; 3 agosto 1949, n. 589 (art. 9), per le opere portuali e 15 febbraio 1953, n. 184, per le opere stradali, e trasferita all'esercizio 1976 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 73200 (opere idroigieniche) . . .	L.	900.000.000
Cap. 73250 (opere idroigieniche)	»	1.200.000.000
Cap 73310 (impianti elettrici)	»	120.000.000
Cap. 73350 (sedi municipali)	»	120.000.000
Cap. 73365 (opere portuali)	»	70.000.000
Cap. 74700 (opere stradali)	»	240.000.000

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, fino all'esercizio 2010 compreso, delle somme annue a fianco di ciascuno indicate nel precedente comma.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed all'esercizio 2010.

Art. 2.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione di contributi costanti per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge regionale 28 ottobre 1974, n. 48, sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974, capitoli 72610 « Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi con bilancio deficitario, per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » e 72620 « Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, per la urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » è trasferita all'esercizio 1976 rispettivamente per gli importi di L. 50.000.000 e L. 300.000.000.

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, fino all'esercizio 1990 per il limite d'impegno di L. 50.000.000 e fino all'esercizio 2005 per il limite d'impegno di L. 300.000.000.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1974 e 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed allo esercizio 1990 nel caso degli impegni assunti sul cap. 72610 e all'esercizio 2005 nel caso degli impegni assunti sul cap. 72620.

Art. 3.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione dei contributi costanti trentennali in conto ammortamento mutui per la costruzione di asili nido stabiliti per l'esercizio finanziario 1975 dall'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, per L. 125.000.000 e dalla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6, per L. 280.000.000 e stanziati sul cap. 65450 del bilancio per l'esercizio 1975 è trasferito all'esercizio finanziario 1976.

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sul citato capitolo dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 2005.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sullo stanziamento sopracitato nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed all'esercizio 2005.

Art. 4.

I limiti d'impegno autorizzati dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, in materia di turismo ed industria alberghiera sono così modificati:

a) contributi costanti decennali o ventennali per la estinzione delle rate dei mutui contratti per il finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 2 e 4 (art. 3, lettere *c*), *d*); art. 5, lettere *a*), *b*), *c*)	L.	595.000.000
b) contributi in conto interessi su prestiti cambiari per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 4 (art. 6)	»	5.000.000

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione di contributi regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma è trasferito all'esercizio 1976 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa:

Cap 71640. — Contributi in conto ammortamento a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici e di diritto pubblico, enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere	L.	595.000.000
Cap. 71645. — Contributi in conto interessi a favore di privati singoli od associati sui prestiti sino a cinque anni contratti dagli stessi per il finanziamento di iniziative di spesa direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere	»	5.000.000

A tale fine è autorizzato lo stanziamento sul cap. 71640 dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1995 della somma di L. 595.000.000 e sul capitolo 71645 dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1980 della somma di L. 5.000.000.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed all'esercizio 1995 per quelli effettuati sul cap. 71640 ed all'esercizio 1980 per quelli effettuati sul cap. 71645.

Art. 5.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione dei contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice, in applicazione della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26, sui bilanci per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, cap. 68600 « Provvidenze per lo sviluppo della proprietà

coltivatrice diretta, singola e cooperativa. Contributi in conto interessi sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice», è trasferita all'esercizio 1976 per l'importo di L. 1.400.000.000.

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sul citato capitolo dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, fino all'esercizio 2005.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1974 e 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed allo esercizio 2005.

Art. 6.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione di contributi in conto interessi per i mutui contratti dalle imprese artigiane per i crediti a medio termine stabiliti per l'esercizio 1975 sul cap. 70120 dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1975, n. 47, per complessive L. 450.000.000 è trasferita all'esercizio finanziario 1976.

A tale fine è autorizzato lo stanziamento sul citato capitolo dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, fino all'esercizio 1985 compreso.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sullo stanziamento sopracitato nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 e all'esercizio 1985.

Art. 7.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione di contributi quindicennali per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 36, sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 al cap. 72760 «Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli I.A.C.P. o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata» per l'importo di lire 1.000.000.000 è trasferita all'esercizio 1976.

A tale fine è autorizzato lo stanziamento sul citato capitolo dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1990.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sullo stanziamento sopracitato nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed all'esercizio 1990.

Art. 8.

La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione di contributi regionali per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, sul bilancio regionale 1975, è trasferita all'esercizio 1976 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 66620. — Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza alle imprese diretto-coltivatrici singole od associate e alle cooperative di conduzione, per la sostituzione o trasformazione anche attraverso l'avvicendamento delle specie di colture frutticole di vecchio impianto ed il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonché per la ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata . . L. 100.000.000

Cap. 66630. — Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative e ad altre forme associate, operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette . . . . L. 100.000.000

Cap. 66640. — Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole e cooperative di servizio, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione, per l'acquisto di macchine operatrici e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole, ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo . . . . » 250.000.000

A tal fine sono autorizzati gli stanziamenti seguenti:

L. 100.000.000 sul cap. 66620 dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1985;

L. 100.000.000 sul cap. 66630 dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1986;

L. 250.000.000 sul cap. 66640 dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1986.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 e all'esercizio 1985, per quelli effettuati sul cap. 66620, all'esercizio 1976 ed all'esercizio 1986, per quelli effettuati sul cap. 66630 ed all'esercizio 1980 per quelli effettuati sul cap. 66640.

Art. 9.

La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione di contributi regionali ventennali per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, art. 3, lettera *b*), sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 al cap. 67125 «Interventi a favore dell'agricoltura di montagna» - Contributi in conto interessi sui mutui per il finanziamento di piano di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonché per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico», per l'importo di L. 50.000.000, è trasferito allo esercizio 1976.

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sul citato capitolo dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1995.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sullo stanziamento sopracitato nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente al 1976 ed all'esercizio 1995.

Art. 10.

La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione di contributi regionali quinquennali per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, rifinanziate con legge regionale 18 maggio 1974, n. 17; legge regionale 16 maggio 1975, n. 32, sul bilancio per l'esercizio 1975 al cap. 66170 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino e di attrezzature zootecniche», per l'importo di L. 600.000.000 è trasferita all'esercizio 1976.

A tale fine è autorizzato lo stanziamento sul citato capitolo dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi fino all'esercizio 1980.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sullo stanziamento sopracitato nell'esercizio 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente al 1976 ed all'esercizio 1980.

Art. 11.

I residui passivi formatisi sui capitoli di spesa 68600, 72610 e 72620 dell'esercizio finanziario 1974 e gli stanziamenti sui capitoli 65450, 68600, 70120, 72610, 72620, 73200, 73250, 73310, 73350, 73365, 74700, 71640, 71645, 72760, 66620, 66630, 66640, 67125, 66170 dell'esercizio finanziario 1975, per effetto del trasferimento dei corrispondenti limiti d'impegno all'esercizio 1976, disposta dal primo comma degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché del conseguente differimento al medesimo esercizio della decorrenza degli impegni già assunti, disposto dal terzo comma degli stessi articoli, sono cancellati d'ufficio e costituiranno economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione, con proprio atto, al differimento degli impegni assunti sui capitoli di spesa richiamati nel comma precedente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui alla presente legge, aventi carattere eccezionale, si rendono possibili in quanto l'ammortamento dei mutui finanziati con i limiti d'impegno di cui agli articoli 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, non ha avuto inizio nel corso dell'esercizio 1975 e nessun impegno assunto, su tutti i capitoli di spesa richiamati nei precedenti articoli della presente legge, ha comportato erogazioni entro la scadenza dell'esercizio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 aprile 1976

FANTI

(5004)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. **17.**
Interventi a favore delle cantine sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 16 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, adotta, in attuazione della legge statale 18 novembre 1975, n. 611, ed in riferimento al regolamento comunitario n. 2112/75 del 12 agosto 1975, provvidenze di natura straordinaria ed urgente in favore dei produttori vitivinicoli associati in cantine sociali cooperative.

Art. 2.

Alle cantine sociali, costituite in società cooperative, ed ai consorzi di cantine sociali può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti, ai sensi dell'art. 2, punto 4), lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per la determinazione del tasso globale delle operazioni e del tasso agevolato a carico delle cantine sociali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi dello Stato.

I prestiti potranno avere una durata massima di dodici mesi e l'ammontare del finanziamento non dovrà essere superiore al prezzo di orientamento comunitario del vino.

Art. 3.

I prestiti previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle cooperative, che non siano in grado di presentare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte dell'ente di sviluppo agricolo, Ente delta padano, su proposta della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, garanzia fideiussoria per la differenza tra l'ammontare del prestito, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi.

La garanzia fideiussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei debitori inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del « Fondo interbancario di garanzia ».

Art. 4.

Le domande dovranno essere inoltrate al secondo dipartimento, attività produttive, agricoltura e alimentazione, che provvederà ai successivi adempimenti amministrativi.

L'assessore all'agricoltura e alimentazione provvederà alla emissione dei relativi nulla-osta.

L'elenco dei nulla-osta verrà trasmesso, per conoscenza, alla competente commissione consiliare e alle commissioni provinciali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

Art. 5.

Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzate nell'esercizio 1976:

a) per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, una spesa pari all'importo dell'intera quota che verrà assegnata alla Regione, diminuito dell'importo di cui alla successiva lettera *b*);

b) per la concessione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, L. 30.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la amministrazione regionale fa fronte mediante la utilizzazione della quota che verrà assegnata alla Regione in base alla legge 18 novembre 1975, n. 611.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Gli stanziamenti eventualmente non utilizzati per i prestiti e le fideiussioni inerenti alla vendemmia 1975 potranno essere erogati per la concessione, rispettivamente, di concorsi nel pagamento degli interessi su prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti e di fideiussioni sugli stessi prestiti, inerenti al conferimento della vendemmia 1976, ferme restando le rimanenti modalità previste dalla presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 aprile 1976

FANTI

(5200)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 13.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 e abrogazione della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 47, relative al funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 16 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è così sostituito:

« La regione Emilia-Romagna assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del consiglio regionale la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

Agli effetti della presente legge, la costituzione e la consistenza numerica dei gruppi consiliari sono accertate e dichiarate dall'ufficio di presidenza con propria deliberazione.

Compete all'ufficio di presidenza liquidare i contributi spettanti a ciascun gruppo e autorizzarne il pagamento. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'ufficio di presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'ufficio di presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere agli stessi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è così sostituito:

« Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale, costituito da:

a) una quota, uguale per ogni gruppo, di L 420.000 mensili;

b) una quota, dipendente dalla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:

L. 170.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;

L. 140.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri ».

Art. 3.

Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese la acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere fra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione della società civile all'attività degli stessi gruppi, e particolarmente all'esame delle questioni e alla elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale, nella seguente misura:

a) L. 160.000 mensili, ai gruppi comprendenti un consigliere;

b) L 290.000 mensili, ai gruppi comprendenti da due a cinque consiglieri;

c) L 420.000 mensili, ai gruppi comprendenti più di cinque consiglieri.

Art. 4.

I contributi forfettari di cui agli articoli 2 e 3 sono globalmente destinati al finanziamento dell'attività dei gruppi.

Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo interna alla somma globalmente assegnata.

Art. 5.

Il contributo per le spese di funzionamento, di cui all'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, è corrisposto nella nuova misura indicata dall'art. 2, a decorrere dal 1° luglio 1975.

Il contributo per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, di cui all'art. 3, spetta a decorrere dal 1° luglio 1975.

La legge regionale 18 dicembre 1973, n. 47, è abrogata, con effetto dal 1° luglio 1975. Per il primo semestre dell'anno 1975, i contributi annuali a disposizione di ciascun gruppo ai sensi dell'art. 3 di detta legge n. 47 sono quindi corrispondentemente ridotti della metà.

Art. 6.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1975, ammontano a L. 23.060.000.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, con riferimento all'anno 1976, comprensivi della spesa già autorizzata con le norme delle leggi regionali 21 marzo 1973, n. 17 e 18 dicembre 1973, n. 47, che risultano modificate o abrogate dalla presente legge, ammontano a L. 154.560.000.

Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte con lo stanziamento di L. 177.620.000 previsto nel cap. 00300 (Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 aprile 1976

FANTI

(5201)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761330)